

Codice A1801B

D.D. 28 ottobre 2024, n. 2253

Parere su istanza di acquisto, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge n. 143 del 24 giugno 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212 del 01 agosto 2003, dell'area del demanio idrico frontistante al foglio n. 25, mappale n. 350, del Catasto Terreni del Comune di Ghiffa (VB). Richiedente: Sig. De Vecchi Alberto.



ATTO DD 2253/A1801B/2024

DEL 28/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1801B - Attività giuridica e amministrativa

OGGETTO: Parere su istanza di acquisto, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge n. 143 del 24 giugno 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212 del 01 agosto 2003, dell'area del demanio idrico frontistante al foglio n. 25, mappale n. 350, del Catasto Terreni del Comune di Ghiffa (VB).
Richiedente: Sig. De Vecchi Alberto.

Premesso che:

con nota prot. n. 13963 del 28 novembre 2023 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Servizi Territoriali Torino 3, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza del Sig. De Vecchi Alberto di acquisto dell'area del demanio idrico censita al Catasto Terreni al foglio n. 25, mappale acque/parte (frontistante mappale n. 350), in Comune di Ghiffa (VB);

con D.G.R. n. 60-9156 del 07 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni nelle date 20 giugno 2002 e 30 novembre 2006;

le predette deliberazioni richiamano le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 37 del 05 gennaio 1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

in ordine alle vendite per sconfinamento, le citate deliberazioni prevedono, in particolare, un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprende, per tali fattispecie, le valutazioni in linea idraulica e, laddove queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa l'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree interessate;

considerato che con nota prot. n. 41114 del 02 settembre 2024 il Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, per quanto di propria competenza, il seguente parere:

“[...] Dal sopralluogo, dalla documentazione pervenuta e dalle integrazioni trasmesse [PEC protocollo n. 40994/A1817B del 02/09/2024] si deduce che le aree oggetto di sconfinamento, sopra indicate, non fanno più parte dell'alveo attivo del Lago Maggiore in quanto soprastanti la quota 194,97m. s.l.m.m.; si esprime pertanto, per quanto di competenza, nel rispetto della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 gennaio 1994 n. 37 e ai fini idraulici:

- parere favorevole alla vendita delle aree demaniali inerenti al mapp. 1/parte del Fg. 28 (piazzola di mq. 67,00 in planimetria indicato con 7.1), il mapp. AAC del Fg. 28 (piazzola di mq. 10,00 in planimetria indicato con 7.2), il mapp. AAA sempre del Fg. 28 (scivolo, muratura e scala di accesso di mq. 29,00 in planimetria indicato con 5.1) e il mapp. 5 del Fg. 28 sempre del Comune di Ghiffa (parte scivolo di mq. 3,00 in planimetria indicato con 5.2) sono tutte aree, a seguito delle opere esistenti, sopra quota 194,97 m. s.l.m.m. e quindi non più sommergibili dalla quota di piena ordinaria del Lago Maggiore. Il suddetto parere è espresso anche nel rispetto della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 gennaio 1994 n. 37;

- parere negativo alla vendita delle aree demaniali rimanenti sotto quota 194,97 m. s.l.m.m. o non sdemanializzabili secondo i criteri generali (molo, pontile, trampolino, aree sotto quota, scala a sbalzo, area in acqua e darsena coperta), precisando che queste possono essere mantenute come concessione demaniale ed alle condizioni dalle stesse previste finché ne permanga la compatibilità idraulica. [...]”;

preso atto del parere espresso dal Settore Tecnico regionale territorialmente competente, relativo alle aree demaniali individuate con tratteggio blu nella documentazione integrativa, segnatamente nella "Planimetria generale – individuazione superfici demaniali";

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, tale provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 5 bis della L. n. 212 del 01 agosto 2003;
- D.G.R. n. 60-9156 del 07 luglio 2008;
- D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

DETERMINA

di esprimere parere favorevole alla vendita delle aree del demanio idrico sopra quota 194,97 m. s.l.m.m.. nel Comune di Ghiffa (VB), non più sommergibili dalla quota di piena ordinaria del Lago Maggiore, delimitate nella "Planimetria generale - individuazione superfici demaniali" dal tratteggio blu (complessivi mq. 109,00):

- mappale 1/parte del Fg. 28 (piazzola di mq. 67,00 in planimetria indicato con 7.1);
- mappale AAC del Fg. 28 (piazzola di mq. 10,00 in planimetria indicato con 7.2);
- mappale AAA sempre del Fg. 28 (scivolo, muratura e scala di accesso di mq. 29,00 in planimetria indicato con 5.1);
- mappale 5 del Fg. 28 (parte scivolo di mq. 3,00 in planimetria indicato con 5.2);

di esprimere parere negativo alla vendita delle aree demaniali rimanenti sotto quota 194,97 m. s.l.m.m. o non sdemanializzabili secondo i criteri generali (molo, pontile, trampolino, aree sotto quota, scala a sbalzo, area in acqua e darsena coperta), precisando che queste possono essere mantenute con concessione demaniale ed alle condizioni dalle stesse previste, finché ne permanga la compatibilità idraulica;

di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta - Servizi Territoriali Torino 3, copia del parere citato in premessa e della documentazione integrativa (Planimetria generale – individuazione superfici demaniali; Planimetria generale e rilievo fotografico; Proposta frazionamento) relativa alle aree demaniali oggetto dell'istanza di acquisto;

di dare atto che tale provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa)
Firmato digitalmente da Silvia Riva